Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Assisi 2"

Piazza M. L. King, 06081 Assisi (PG)

Tel. 0758041987 Mail: pgic834002@istruzione.it - PEC: pgic834002@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80005800547 - C.M.: PGIC834002 - C.U.U.: UFY9UB

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di introduzione, utilizzo, monitoraggio e valutazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito: «Sistemi di IA») all'interno dell'Istituzione scolastica, in attuazione del quadro normativo europeo e nazionale vigente in materia.

L'adozione del presente atto normativo interno risponde all'esigenza di governare la transizione digitale in corso con un approccio antropocentrico, che ponga al centro la dignità della persona, il rispetto dei diritti fondamentali e la valorizzazione del ruolo irrinunciabile dell'essere umano nelle attività educative e organizzative. Come espressamente affermato nel considerando 56 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio («AI Act»), i sistemi di IA utilizzati nei contesti educativi per determinare percorsi di istruzione, valutare risultati o rilevare comportamenti degli studenti durante prove sono qualificati come sistemi ad alto rischio; il loro impiego richiede pertanto l'adozione di misure di garanzia rafforzate.

Il presente Regolamento si inserisce nel più ampio quadro normativo delineato dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132 («Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»), dalle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (versione 1.0, anno 2025), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 («GDPR») e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs 196/03 come modificato dal D. Lgs 101/2018.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce i principi, i requisiti, le procedure e le responsabilità che regolano l'introduzione e l'utilizzo dei Sistemi di IA all'interno dell'Istituzione scolastica, con riferimento alle attività didattiche, organizzative e amministrative.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i soggetti che operano all'interno dell'Istituzione scolastica: il Dirigente scolastico, il personale docente, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), gli studenti e, per quanto di competenza, le famiglie.

Esse si estendono altresì ai soggetti terzi che, a qualsiasi titolo, forniscono o gestiscono Sistemi di IA per conto dell'Istituzione.

3. L'Istituzione scolastica agisce, ai fini del presente Regolamento, nella qualità di «deployer» ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 4, dell'AI Act, vale a dire quale soggetto che utilizza un Sistema di IA sotto la propria autorità, nonché nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR.

4. Il presente Regolamento non deroga alle disposizioni di legge e ai regolamenti nazionali ed europei applicabili, rispetto ai quali deve essere interpretato in senso conforme e integrativo.

Art. 2 – Principi fondamentali

L'utilizzo dei Sistemi di IA nell'Istituzione scolastica è informato ai seguenti principi fondamentali, desunti dall'ordinamento europeo e nazionale vigente:

a) Centralità della persona: l'adozione dei Sistemi di IA deve essere guidata da un approccio antropocentrico che garantisca il primato della dignità umana, il pieno sviluppo della persona e il ruolo centrale e insostituibile dell'uomo nel governo delle decisioni. La tecnologia è strumento al servizio della persona e non può sostituire la responsabilità umana.

b) Sorveglianza e intervento umano: in tutte le attività che incidono direttamente sugli studenti e sul personale, è assicurata la supervisione di persone fisiche competenti, con facoltà di verifica, correzione e intervento sull'operato dei Sistemi di IA.

c) Trasparenza e spiegabilità: i processi decisionali supportati da Sistemi di IA devono essere comprensibili, documentati e spiegabili agli utenti coinvolti, alle autorità di controllo e alle famiglie. Nessuna decisione pregiudizievole per uno studente o per un dipendente può essere adottata unicamente sulla base di un trattamento automatizzato.

d) Non discriminazione: i Sistemi di IA non devono produrre effetti discriminatori fondati sul sesso, sull'età, sull'origine etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali. L'Istituzione scolastica verifica periodicamente l'assenza di bias algoritmici nei sistemi adottati.

e) Equità e inclusione: i Sistemi di IA devono garantire parità di accesso alle opportunità educative e non possono escludere o svantaggiare alcuno studente. Particolare attenzione è riservata alla tutela dei soggetti vulnerabili e, in particolare, dei minori.

f) Protezione dei dati personali: il trattamento dei dati personali mediante Sistemi di IA avviene nel pieno rispetto del GDPR, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché del principio di accountability.

g) Sicurezza e robustezza: i Sistemi di IA adottati devono garantire elevati standard di sicurezza tecnica, proteggendo le infrastrutture e i dati da accessi non autorizzati, guasti, manipolazioni o attacchi informatici, secondo le indicazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

h) Sostenibilità: i Sistemi di IA devono essere sostenibili sul piano sociale, economico e ambientale, con attenzione ai costi di lungo periodo e all'impatto ecologico delle infrastrutture digitali.

i) Innovazione etica e responsabile: l'IA supporta l'acquisizione di competenze autentiche e promuove l'apprendimento critico e creativo, senza sostituire l'impegno, la riflessione e l'autonomia degli individui.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) «Sistema di Intelligenza Artificiale» o «Sistema di IA»: il sistema definito dall'art. 3, punto 1, del Regolamento (UE) 2024/1689, ossia un sistema automatizzato progettato per operare con vari livelli di autonomia e in grado di generare, per determinati obiettivi, output quali previsioni, raccomandazioni, decisioni o contenuti che influenzano ambienti reali o virtuali.

b) «AI Act»: il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

c) «GDPR»: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

d) «Sistema di IA ad alto rischio»: i sistemi elencati all'Allegato III dell'AI Act e, in particolare, quelli utilizzati in ambito educativo per determinare l'accesso o l'ammissione degli studenti, valutare i risultati dell'apprendimento, valutare il livello di istruzione adeguato o monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove.

e) «Deployer»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o altro organismo che utilizza un Sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale, ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 4, dell'AI Act.

f) «Fornitore»: la persona fisica o giuridica che sviluppa e immette sul mercato un Sistema di IA con il proprio nome o marchio, ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 3, dell'AI Act.

g) «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7, del GDPR.

h) «Responsabile del trattamento»: il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8, del GDPR.

i) «DPO» (Data Protection Officer): il responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR.

l) «DPIA» (Data Protection Impact Assessment): la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prevista dall'art. 35 del GDPR.

m) «FRIA» (Fundamental Rights Impact Assessment): la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prevista dall'art. 27 dell'AI Act per i Sistemi di IA ad alto rischio.

n) «LLM» (Large Language Model): modelli linguistici di grandi dimensioni, ossia sistemi di IA generativa in grado di produrre testi, contenuti o raccomandazioni in linguaggio naturale.

o) «Privacy by design» e «Privacy by default»: principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, di cui all'art. 25 del GDPR.

CAPO II – CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI IA E PROCEDURE DI ADOZIONE

Art. 4 – Classificazione dei Sistemi di IA e obblighi differenziati

1. Prima di introdurre qualsiasi Sistema di IA, l'Istituzione scolastica è tenuta a classificarne il livello di rischio in conformità all'AI Act. La classificazione determina gli obblighi da rispettare e le procedure di adozione.

2. Sono qualificati come «Sistemi di IA ad alto rischio» quelli che, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale:

a) determinano l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche a istituti o programmi di istruzione e formazione;

b) valutano i risultati dell'apprendimento delle persone, anche al fine di orientare il loro percorso formativo;

c) valutano il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà avere accesso;

d) monitorano e rilevano comportamenti vietati degli studenti durante le prove, ai sensi dell'Allegato III dell'AI Act.

3. In presenza di sistemi di IA ad alto rischio, il deployer è tenuto a: (i) utilizzare il sistema conformemente alle istruzioni del fornitore; (ii) garantire il monitoraggio da parte di personale adeguatamente formato; (iii) eseguire, prima dell'avvio del trattamento, la DPIA ai sensi dell'art. 35 del GDPR, integrata con la FRIA di cui all'art. 27 dell'AI Act.

4. Sono qualificati come «Sistemi di IA a rischio limitato» quelli che interagiscono direttamente con persone fisiche. Per tali sistemi l'AI Act impone obblighi di trasparenza: gli utenti devono essere informati che stanno interagendo con un Sistema di IA, salvo che ciò risulti evidente dal contesto.

5. Sono qualificati come «Sistemi di IA a rischio minimo o nullo» quelli che non producono alcun impatto diretto sui diritti fondamentali o sulla sicurezza delle persone. Per tali sistemi non sussistono obblighi normativi specifici, ma l'Istituzione scolastica adotta comunque le cautele previste dal presente Regolamento.

6. È in ogni caso vietata l'adozione di Sistemi di IA che pongano in essere pratiche vietate dall'art. 5 dell'AI Act, tra le quali, con specifico riguardo al contesto scolastico, i sistemi in grado di individuare le emozioni di una persona nell'ambito degli istituti di istruzione, salvo che per motivi medici o di sicurezza.

Art. 5 – Procedura di adozione dei Sistemi di IA

1. L'adozione di qualsiasi Sistema di IA da parte dell'Istituzione scolastica è subordinata all'espletamento della seguente procedura:

a) Fase di definizione: individuazione dell'area di applicazione, analisi del caso d'uso, identificazione dei beneficiari, valutazione dei rischi, degli impatti organizzativi e della fattibilità tecnica ed economica; identificazione degli stakeholder da coinvolgere nel processo di adozione.

b) Fase di pianificazione: elaborazione del piano di progetto, del piano di gestione dei rischi con valutazione qualitativa approfondita (gravità dell'impatto, probabilità di accadimento), del piano di comunicazione e del piano di formazione del personale.

c) Adempimenti in materia di protezione dei dati: individuazione della base giuridica del trattamento; esecuzione della DPIA, con eventuale integrazione della FRIA per i sistemi ad alto rischio; adozione dell'informativa agli interessati; nomina del responsabile del trattamento ove il fornitore tratti dati personali per conto dell'Istituzione; aggiornamento del registro delle attività di trattamento.

d) Approvazione: il progetto di adozione, corredato della documentazione di cui alle lettere precedenti, è sottoposto all'approvazione del Dirigente scolastico, che si avvale del supporto del DPO e delle figure di riferimento da lui designate. Per i sistemi ad alto rischio, è acquisito previamente il parere del DPO.

e) Fase di adozione: implementazione graduale del Sistema di IA, accompagnata da idonee azioni di comunicazione, informazione, formazione e sensibilizzazione degli utenti coinvolti.

f) Fase di monitoraggio e conclusione: verifica periodica del funzionamento del sistema, rilevazione di anomalie, errori o violazioni di dati personali; rivalutazione dei rischi; valutazione del raggiungimento degli obiettivi; rendicontazione agli organi collegiali competenti.

2. Il coinvolgimento degli organi collegiali avviene secondo le rispettive competenze: il Consiglio di istituto delibera sulle iniziative che incidono sull'offerta formativa e sull'utilizzo delle risorse; il Collegio dei docenti è consultato per i sistemi a supporto della didattica; il Consiglio di classe partecipa per le iniziative che riguardano singole classi o gruppi di studenti.

Art. 6 – Selezione dei fornitori e accordi contrattuali

1. La selezione del fornitore di Sistemi di IA avviene sulla base di criteri di conformità agli standard di sicurezza internazionali (tra cui la certificazione ISO/IEC 27001) e alle qualificazioni rilevanti nel contesto italiano, compresa l'eventuale certificazione AgID per i servizi SaaS.

2. Nei casi in cui il fornitore assuma il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'Istituzione scolastica stipula con lo stesso un accordo scritto che include tutti gli elementi previsti dalla norma citata, con particolare riguardo all'obbligo di trattare i dati solo su istruzione documentata del titolare, alle misure di sicurezza adottate e alle modalità di gestione degli eventuali incidenti di sicurezza.

3. L'Istituzione scolastica privilegia, a parità di altre condizioni, fornitori che offrano adeguate garanzie in materia di protezione dei dati, compresa l'adesione al Data Privacy Framework, e che assicurino il trattamento dei dati all'interno dello Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi degli artt. 45 e seguenti del GDPR.

4. Gli accordi con i fornitori definiscono: il livello dei servizi di assistenza e manutenzione; le modalità di risoluzione dei problemi tecnici; le procedure di notifica delle violazioni dei dati personali; le condizioni di cessazione del trattamento e di restituzione o cancellazione dei dati.

CAPO III – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 7 – Principi applicabili al trattamento dei dati

1. Ogni trattamento di dati personali effettuato mediante Sistemi di IA deve rispettare i principi di cui all'art. 5 del GDPR: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. L'Istituzione scolastica è responsabile del rispetto di tali principi e ne è in grado di comprovare l'osservanza (principio di accountability).

2. I dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, strettamente connesse all'attività educativa e organizzativa dell'Istituzione scolastica, e non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità.

3. Il trattamento di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR (categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali) è consentito solo ove strettamente indispensabile, ad esempio per supportare studenti con difficoltà di apprendimento, previa adozione di specifiche misure tecnico-organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Art. 8 – Tutela dei minori

1. I minori sono soggetti vulnerabili ai sensi del GDPR (considerando 38 e 75) e godono di protezione rafforzata in relazione al trattamento dei loro dati personali mediante Sistemi di IA.

2. L'accesso alle tecnologie di IA da parte dei minori di anni quattordici, nonché il conseguente trattamento dei dati personali, richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della Legge n. 132/2025 e dall'art. 8 del GDPR. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può esprimere autonomamente il proprio consenso, purché le informazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.

3. Nel caso in cui i Sistemi di IA trattino, anche indirettamente, dati personali di minori, l'Istituzione scolastica garantisce una comunicazione preventiva e chiara con i titolari della responsabilità genitoriale, illustrando in modo semplice finalità, modalità e garanzie adottate.

4. L'uso degli strumenti di IA è consentito nel rispetto delle limitazioni di età stabilite dal GDPR e dai fornitori:
- età minima per consenso autonomo: 14 anni (in Italia);
- sotto i 14 anni: utilizzo consentito solo con consenso genitoriale;
- sotto i 13 anni: vietato.

5. Per i sistemi di IA utilizzati con accesso diretto degli studenti minorenni, l'Istituzione scolastica valuta l'adozione di sistemi che implementino tecnologie di verifica dell'età (age gate) che escludano l'accesso agli utenti infratredicenni e ai minorenni in assenza del consenso dei genitori, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

6. È categoricamente vietato l'utilizzo di Sistemi di IA che impieghino tecniche di sentiment analysis o di riconoscimento delle emozioni nei confronti degli studenti all'interno degli istituti di istruzione, ai sensi dell'art. 5, lettera f), dell'AI Act, salvo che per motivi medici o di sicurezza debitamente documentati.

Art. 9 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sui diritti fondamentali (FRIA)

1. Prima di avviare qualsiasi trattamento di dati personali mediante Sistemi di IA, l'Istituzione scolastica, nella qualità di titolare del trattamento, esegue una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR. La DPIA è obbligatoria in considerazione dell'innovatività dello strumento tecnologico e del potenzialmente elevato volume di dati personali trattati, inclusi quelli di soggetti minorenni.

2. La DPIA descrive il trattamento, ne valuta la necessità e la proporzionalità, individua i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e le misure idonee ad affrontarli. Essa è condotta prima dell'avvio del trattamento e aggiornata periodicamente in caso di variazioni dei rischi, delle misure di sicurezza o dei processi del ciclo di vita del Sistema di IA.

3. Qualora la DPIA rilevi rischi residui elevati, l'Istituzione scolastica effettua la consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del GDPR.

4. In presenza di Sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'AI Act, la DPIA è integrata con la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) prevista dall'art. 27 dell'AI Act, la quale include la descrizione dei processi in cui il sistema è utilizzato, le categorie di persone interessate, i rischi specifici di danno, le misure di sorveglianza umana adottate e le procedure di gestione interna degli eventuali pregiudizi.

5. La DPIA è condotta dal titolare del trattamento con il supporto indispensabile del DPO, il cui coinvolgimento è assicurato sin dalla fase di progettazione di ciascuna iniziativa di IA.

Art. 10 – Informativa agli interessati

1. L'Istituzione scolastica adotta misure appropriate per fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del GDPR, prima o contestualmente all'avvio del trattamento dei dati personali mediante Sistemi di IA.

2. L'informativa è redatta in linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, comprensibile anche dai minori. Essa include, tra l'altro, informazioni specifiche in merito al funzionamento del Sistema di IA, alle modalità del trattamento, alle logiche alla base dei processi automatizzati e alle ricadute pratiche per l'interessato.

3. Per quanto riguarda gli studenti minorenni, l'informativa è formulata con linguaggio facilmente comprensibile anche ai minori, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (Vademecum «La scuola a prova di privacy», ed. 2025).

Art. 11 – Diritto di non partecipazione e gestione del consenso

1. L'esercizio del diritto di non partecipazione non comporta alcuna limitazione nell'accesso alle tecnologie didattiche o agli strumenti di apprendimento basati sull'IA.

2. L'utilizzo di LLM (Large Language Models) a fini educativi è ispirato a criteri di prudenza: sono previsti accorgimenti tecnici e organizzativi che impediscono la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti. L'inserimento di prompt avviene preferibilmente senza trattamento di dati personali identificativi o riconducibili ad account individuali.

Art. 12 – Registro delle attività di trattamento e notifica delle violazioni

1. L'Istituzione scolastica aggiorna il registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del GDPR, includendovi le attività di trattamento effettuate mediante Sistemi di IA, con indicazione delle finalità, delle categorie di dati, delle misure di sicurezza adottate e, ove applicabile, dei responsabili del trattamento.

2. In caso di violazione dei dati personali (data breach), il titolare del trattamento notifica l'accaduto al Garante per la protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza dell'evento, ai sensi dell'art. 33 del GDPR. Ove la violazione possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ne è data comunicazione anche agli interessati, ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

CAPO IV – UTILIZZO DEI SISTEMI DI IA NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 13 – Principi per l'utilizzo didattico

1. L'utilizzo dei Sistemi di IA nell'attività didattica è finalizzato a supportare e arricchire il processo educativo, non a sostituire l'intervento del docente né l'autonomia e il pensiero critico degli studenti. L'IA costituisce uno strumento ausiliario al servizio degli obiettivi educativi dell'Istituzione.

2. I docenti mantengono la piena responsabilità delle scelte pedagogiche, delle valutazioni degli studenti e di ogni decisione che incida sul percorso formativo individuale. Nessuna valutazione o decisione pregiudizievole per uno studente è adottata unicamente sulla base dell'output di un Sistema di IA.

3. L'Istituzione scolastica promuove un utilizzo dei Sistemi di IA che favorisca l'inclusione, garantendo che tutti gli studenti abbiano pari accesso alle opportunità educative, con particolare attenzione agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, per i quali l'eventuale utilizzo è coordinato con quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Art. 14 – Aree di applicazione per il personale docente

1. I docenti possono avvalersi di Sistemi di IA per le seguenti attività, nel rispetto dei principi e delle procedure del presente Regolamento:

a) personalizzazione dei materiali didattici in base alle esigenze individuali degli studenti, al loro livello di preparazione e al ritmo di apprendimento;

b) elaborazione di risorse didattiche interattive e innovative (simulazioni, quiz, mappe concettuali, riassunti) che aumentino la motivazione e il coinvolgimento degli studenti;

c) supporto nella redazione di rubriche di valutazione e nella definizione di descrittori per le dimensioni valutative, fermo restando che la valutazione finale è sempre rimessa al docente;

d) supporto nel tutoraggio e nelle attività cooperative, anche al fine di stimolare il pensiero critico e garantire l'equa partecipazione di tutti gli studenti;

e) supporto nell'organizzazione di attività extracurriculari e visite didattiche, in coerenza con la progettazione didattica e gli interessi dei partecipanti.

2. I docenti sono tenuti a verificare criticamente gli output dei Sistemi di IA prima di utilizzarli in contesti didattici, tenendo conto che tali sistemi possono produrre contenuti non accurati, privi di rigore o basati su informazioni errate («allucinazioni»).

Art. 15 – Aree di applicazione per gli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare Sistemi di IA come strumenti di supporto all'apprendimento, nei limiti e secondo le modalità definite dai docenti e dal presente Regolamento.

2. L'utilizzo di Sistemi di IA da parte degli studenti deve essere consapevole, critico e responsabile. Gli studenti sono educati a valutare criticamente i contenuti generati dai Sistemi di IA, a riconoscerne i limiti e le potenziali imprecisioni, e a non sostituire con essi il proprio pensiero, la propria elaborazione e il proprio studio.

3. L'utilizzo dei Sistemi di IA a supporto della produzione di elaborati scolastici è disciplinato da apposita normativa interna stabilita dal Collegio dei docenti, che definisce i casi di utilizzo consentito, le modalità di citazione e trasparenza, nonché le conseguenze dell'utilizzo non dichiarato o improprio.

4. Sono in ogni caso vietati: l'utilizzo di Sistemi di IA per sostituire integralmente la produzione intellettuale propria degli studenti in sede di verifica o esame; l'utilizzo di sistemi che raccolgano o trasmettano dati personali di terzi senza il loro consenso; qualsiasi utilizzo che violi i diritti d'autore o le disposizioni in materia di proprietà intellettuale.

Art. 16 – Consapevolezza critica e formazione degli studenti

1. L'Istituzione scolastica promuove lo sviluppo di competenze digitali critiche negli studenti, in conformità con le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (DM n. 183 del 7 settembre 2024) e con quanto previsto dall'art. 4 dell'AI Act in materia di alfabetizzazione sull'IA.

2. I docenti guidano gli studenti nel maturare consapevolezza delle potenzialità e dei limiti dei Sistemi di IA, con particolare riguardo al fenomeno delle «allucinazioni», ossia degli output che non corrispondono alla realtà oggettiva, nonché ai rischi connessi all'uso acritico e alla dipendenza tecnologica.

3. L'utilizzo dei Sistemi di IA è alternato a momenti di apprendimento sociale diretto, di interazione tra studenti e docenti, di lavoro collaborativo e di riflessione critica, al fine di promuovere competenze interpersonali, autonomia di giudizio e responsabilità individuale.

CAPO V – UTILIZZO DEI SISTEMI DI IA NELL'ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA, AMMINISTRATIVA E DI SEGRETERIA

Art. 17 – Aree di applicazione per il Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico può avvalersi di Sistemi di IA a supporto delle attività di governo strategico dell'Istituzione, tra le quali: l'analisi dei documenti programmatici (RAV, Piano di Miglioramento, PTOF, Programma annuale) per il rilevamento di incongruenze o scostamenti; il supporto alla pianificazione delle attività di formazione del personale; l'ottimizzazione degli orari

e della distribuzione logistica delle classi; il miglioramento della comunicazione con i diversi stakeholder dell'istituzione.

2. L'utilizzo dei Sistemi di IA non esonera il Dirigente scolastico dalla responsabilità delle decisioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Dirigente rimane il decisore finale e il responsabile di ogni atto di gestione dell'Istituzione.

Art. 18 – Aree di applicazione per il personale amministrativo e di segreteria

1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e il personale di segreteria possono avvalersi di Sistemi di IA per l'ottimizzazione delle attività amministrative, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, del GDPR e dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. In nessun caso i Sistemi di IA sostituiscono la responsabilità individuale del funzionario competente alla sottoscrizione degli atti amministrativi.

2. Nell'ambito della gestione della corrispondenza e delle comunicazioni istituzionali, il personale di segreteria può avvalersi di Sistemi di IA per: la classificazione, lo smistamento e l'archiviazione automatica della posta elettronica istituzionale e delle comunicazioni in entrata; la redazione di bozze di circolari, comunicati e note rivolte a studenti, famiglie e personale, previa revisione e approvazione da parte del responsabile competente; la generazione di risposte automatiche a richieste frequenti e standardizzate, con obbligo di identificazione del sistema come automatico; il monitoraggio delle scadenze amministrative e la generazione di promemoria automatici per gli adempimenti di legge.

3. Nell'ambito della gestione del personale, il DSGA può avvalersi di Sistemi di IA per: il supporto alla pianificazione e all'ottimizzazione degli orari di servizio del personale ATA, con verifica umana obbligatoria prima di ogni comunicazione agli interessati; il monitoraggio automatizzato delle presenze e delle assenze, limitatamente alla fase di rilevazione e segnalazione delle anomalie, ferma restando la responsabilità del DSGA per ogni conseguente provvedimento; la predisposizione automatica di bozze di atti relativi a permessi, congedi e aspettative, da sottoporre obbligatoriamente alla verifica e alla firma del responsabile competente; il supporto alla ricognizione e all'aggiornamento del fascicolo personale elettronico dei dipendenti. In ogni caso, i Sistemi di IA non possono adottare autonomamente decisioni in materia di stato giuridico ed economico del personale.

4. Nell'ambito della gestione degli studenti, la segreteria didattica può avvalersi di Sistemi di IA per: il supporto all'elaborazione di certificati, attestati e diplomi in modalità standardizzata, con obbligo di verifica dei dati e sottoscrizione da parte del funzionario responsabile prima dell'emissione; l'archiviazione e la gestione documentale dei fascicoli personali degli studenti nel rispetto delle norme sull'accesso agli atti e sulla conservazione dei documenti amministrativi; il supporto alla predisposizione di atti relativi alle iscrizioni, ai trasferimenti, ai nulla osta e alle comunicazioni alle famiglie in merito a provvedimenti disciplinari o di ammissione agli esami, con obbligo di verifica e approvazione umana; la gestione automatizzata dei sistemi di prenotazione per colloqui, orientamento e sportello, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

5. Nell'ambito della gestione contabile e patrimoniale, il DSGA può avvalersi di Sistemi di IA per: il supporto all'elaborazione e al monitoraggio del programma annuale, con estrazione automatica di dati contabili e generazione di prospetti di sintesi per la rendicontazione agli organi collegiali; l'ottimizzazione della gestione dell'inventario dei beni mobili, ivi inclusa la

rilevazione automatizzata di scadenze per la manutenzione, il collaudo o il rinnovo; il supporto alla predisposizione di atti di gara e alla gestione amministrativa degli acquisti tramite MEPA o procedure negoziate, con obbligo di verifica della conformità normativa da parte del responsabile del procedimento; il monitoraggio automatico delle scadenze fiscali, previdenziali e contributive. In ogni caso, la sottoscrizione degli atti contabili e la responsabilità della gestione finanziaria rimangono in capo al DSGA.

6. Nell'ambito della gestione del protocollo e dell'archivio, la segreteria può avvalersi di Sistemi di IA per: la protocollazione automatica della corrispondenza in entrata e in uscita, con assegnazione intelligente ai fascicoli di competenza, previa verifica del funzionario responsabile per le registrazioni di particolare rilevanza; la classificazione automatica dei documenti secondo il titolario in uso e il massimario di scarto; il supporto alle operazioni di scarto archivistico, con individuazione automatizzata dei documenti giunti a scadenza dei termini di conservazione, fermo restando che le operazioni di scarto sono autorizzate dalla Soprintendenza archivistica competente ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l'estrazione e la ricerca semantica nei documenti archiviati per supportare la gestione delle istanze di accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. L'utilizzo dei Sistemi di IA nelle funzioni di segreteria è finalizzato a ridurre il carico operativo ripetitivo, migliorare la qualità e la tempestività dei servizi erogati e sostenere il personale nello svolgimento di compiti a maggiore valore aggiunto. Ogni output prodotto da un Sistema di IA è considerato una bozza che necessita obbligatoriamente di verifica, validazione e approvazione da parte del funzionario responsabile prima di acquisire efficacia giuridica.

Art. 18-bis – Garanzie specifiche per l'attività di segreteria

1. I Sistemi di IA utilizzati nell'attività di segreteria non possono in alcun caso adottare in via autonoma atti amministrativi produttivi di effetti giuridici nei confronti di studenti, famiglie o personale. È in ogni caso garantita la supervisione umana su ogni fase del procedimento amministrativo, dalla sua istruttoria alla sua conclusione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Quando un Sistema di IA è impiegato per interagire con il pubblico (chatbot, assistenti virtuali, sistemi di risposta automatica), l'Istituzione scolastica adotta le seguenti misure obbligatorie: a) chiara identificazione del sistema come automatico, con indicazione della possibilità di richiedere l'interlocuzione con un operatore umano; b) garanzia della possibilità per l'utente di richiedere in ogni momento l'intervento di personale umano qualificato; c) registrazione delle interazioni, con conservazione nei limiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati; d) divieto assoluto di trattare, nell'ambito delle interazioni automatizzate, dati di categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR.

3. I dati personali inseriti o elaborati nell'ambito dei Sistemi di IA utilizzati in segreteria devono essere trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Istituzione scolastica. È vietato: inserire nei Sistemi di IA dati personali di studenti, famiglie o dipendenti che non siano strettamente necessari per il compito da svolgere; utilizzare Sistemi di IA il cui funzionamento comporti la trasmissione di dati personali a server ubicati al di fuori dello Spazio economico europeo in assenza delle garanzie previste dagli artt. 46 e seguenti del GDPR; consentire al sistema di addestrarsi sui dati personali inseriti dagli utenti, salvo esplicita autorizzazione e previa esecuzione della DPIA.

4. L'Istituzione scolastica assicura che l'introduzione di Sistemi di IA nell'attività di segreteria non comporti una riduzione della qualità del servizio per gli utenti che non dispongono di competenze digitali adeguate o che preferiscono l'interazione diretta con il personale. L'eventuale automazione di sportelli o canali di comunicazione non sopprime la disponibilità di un punto di contatto umano nelle modalità e negli orari stabiliti dal regolamento di istituto.

5. Il DSGA è responsabile della formazione specifica del personale di segreteria sull'utilizzo dei Sistemi di IA adottati, nonché della definizione di procedure operative interne (Standard Operating Procedures) che disciplinino l'utilizzo di ciascun sistema, identifichino le attività per le quali l'ausilio dell'IA è consentito e quelle per le quali è escluso, e stabiliscano le modalità di verifica e validazione umana degli output. Tali procedure sono approvate dal Dirigente scolastico sentito il DPO e sono aggiornate in relazione all'evoluzione dei sistemi adottati.

6. Qualora i Sistemi di IA in uso nella segreteria siano qualificabili come sistemi ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III dell'AI Act – in particolare quando incidano sull'accesso a prestazioni o servizi essenziali ovvero sul rapporto di lavoro del personale –, l'Istituzione scolastica adotta le misure rafforzate previste dall'art. 22 del presente Regolamento, ivi inclusa l'esecuzione della FRIA e la designazione di un supervisore umano specificamente formato.

CAPO VI – GOVERNANCE, RESPONSABILITÀ E FORMAZIONE

Art. 19 – Organi di governance e responsabilità

1. Il Dirigente scolastico è il responsabile primario della governance dei Sistemi di IA adottati dall'Istituzione. Egli garantisce la chiara definizione dei ruoli, promuove un utilizzo consapevole ed etico dell'IA e assicura che l'introduzione di ogni Sistema di IA sia accompagnata da adeguata valutazione dell'impatto e da monitoraggio continuo dei risultati.

2. Il Dirigente scolastico designa una o più figure di riferimento per la supervisione tecnica e organizzativa dei Sistemi di IA adottati (di seguito: «Referente IA»). Il Referente IA supporta il Dirigente nell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento, coordina le attività di monitoraggio e raccorda le diverse componenti della comunità scolastica coinvolte.

3. Il DPO svolge funzioni di supporto e consulenza in tutte le fasi di adozione e utilizzo dei Sistemi di IA che comportano il trattamento di dati personali. Il suo coinvolgimento è assicurato sin dalla fase di progettazione di ogni iniziativa.

4. Gli organi collegiali esercitano le loro funzioni di indirizzo, deliberazione e controllo sulle iniziative in materia di IA, secondo le rispettive competenze stabilite dall'ordinamento scolastico.

Art. 20 – Formazione del personale

1. L'Istituzione scolastica garantisce la formazione del personale docente e non docente sull'utilizzo consapevole e responsabile dei Sistemi di IA, in conformità con i principi di alfabetizzazione previsti dall'art. 4 dell'AI Act e con le finalità formative della Legge n. 132/2025.

2. La formazione si articola su tre livelli: (i) alfabetizzazione di base per tutti i dipendenti, finalizzata alla diffusione della consapevolezza sulle opportunità, i rischi, la trasparenza e la

protezione dei dati; (ii) formazione specifica per il personale docente, con approfondimento delle implicazioni pedagogiche, etiche e giuridiche dell'utilizzo dell'IA nella didattica; (iii) formazione avanzata per il Dirigente scolastico, il Referente IA, il DSGA e le figure chiamate a governare i processi di innovazione organizzativa.

3. I percorsi formativi includono una comprensione approfondita delle tecniche per identificare e mitigare i bias algoritmici, la capacità di riconoscere le limitazioni dei Sistemi di IA e di valutare criticamente gli output prodotti.

4. Le attività formative sono inserite nel Piano di Miglioramento e nel PTOF e sono aggiornate periodicamente in ragione dell'evoluzione tecnologica e normativa.

Art. 21 – Monitoraggio e valutazione continua

1. I Sistemi di IA adottati dall'Istituzione scolastica sono soggetti a monitoraggio continuo per l'intera durata del loro utilizzo. Il monitoraggio ha duplice natura: operativo-gestionale, relativo all'avanzamento e al raggiungimento degli obiettivi del progetto; e tecnico-qualitativo, relativo agli output dei sistemi, con particolare riguardo ad anomalie, risultati inattesi o potenziali violazioni di dati personali.

2. È prevista una rivalutazione periodica dei rischi e degli impatti connessi ai Sistemi di IA in uso, al fine di individuare tempestivamente eventuali nuovi fattori di rischio o effetti negativi emergenti, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie impiegate.

3. I risultati del monitoraggio sono comunicati al Dirigente scolastico e, ove rilevanti, agli organi collegiali competenti, nell'ottica di una rendicontazione sociale trasparente verso l'intera comunità scolastica.

4. L'Istituzione scolastica trasmette al Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso la piattaforma Unica, le informazioni sulle iniziative attivate in materia di IA, al fine di contribuire al sistema di monitoraggio nazionale e di condivisione delle buone pratiche tra le Istituzioni scolastiche.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO

Art. 22 – Requisiti rafforzati per i sistemi ad alto rischio

1. I Sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III dell'AI Act sono soggetti, oltre alle disposizioni generali del presente Regolamento, alle seguenti misure rafforzate:

a) obbligo di esecuzione della FRIA di cui all'art. 27 dell'AI Act, da integrare nella DPIA, prima di qualsiasi avvio del trattamento;

b) designazione di un supervisore umano specificamente formato, responsabile del monitoraggio del sistema durante il suo funzionamento e dotato dell'autorità e della capacità tecnica di intervenire, sospendere o disattivare il sistema in caso di anomalie;

c) conservazione della documentazione tecnica fornita dal fornitore e di tutta la documentazione relativa all'utilizzo del sistema da parte dell'Istituzione, per consentire audit e verifiche da parte delle autorità competenti;

d) informazione rafforzata agli interessati, che includa spiegazioni chiare e comprensibili sulla logica del sistema e sulle sue potenziali ricadute;

e) divieto assoluto di adottare decisioni definitivamente pregiudizievoli per uno studente (bocciatura, esclusione da attività, valutazioni sommative) unicamente sulla base dell'output del Sistema di IA, senza verifica e convalida da parte di un docente competente.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Aggiornamento del Regolamento

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, almeno con cadenza biennale, ovvero in caso di significativi aggiornamenti normativi europei o nazionali in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati personali, o di sostanziali modifiche nella tipologia dei Sistemi di IA adottati dall'Istituzione.

2. Le proposte di modifica sono elaborate dal Dirigente scolastico con il supporto del Referente IA e del DPO, e sottoposte all'approvazione degli organi collegiali competenti.

Art. 24 – Violazioni e conseguenze

1. L'utilizzo di Sistemi di IA in violazione delle disposizioni del presente Regolamento costituisce illecito disciplinare per il personale scolastico, secondo le norme del rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'ordinamento vigente.

2. Per gli studenti, le violazioni sono disciplinate dal Regolamento di istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e ss.mm.ii..

3. Le violazioni in materia di protezione dei dati personali sono segnalate al DPO e, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste dal GDPR e dal Codice della privacy.

4. Le violazioni degli obblighi in materia di AI Act sono segnalate alle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AgID e ACN), secondo le rispettive competenze stabilite dall'art. 20 della Legge n. 132/2025.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione da parte del Consiglio di istituto ed è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata

2. Il presente Regolamento integra e si coordina con il Regolamento di istituto, con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con i documenti programmatici dell'Istituzione scolastica.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 27.08.2026 con Delibera n. 49